



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 16/01/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 30.01.2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 28.10.2016, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione, secondo il criterio *pro rata temporis*, di € 1.708,17 a titolo di commissioni bancarie/finanziarie ed oneri assicurativi non maturati, al netto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi legali sino al soddisfo e la refusione delle spese e delle competenze legali.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse ai finanziamenti, chiaramente individuate nel modulo SECCI e nell'apposita sezione "*Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi*", ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* e quelli *recurring*;
- l'avvenuto rimborso in sede di conteggio estintivo di € 538,88, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di "Commissioni Intermediario gestione pratica" e "Commissioni Intermediario del credito per gestione pratica";
- di aver provveduto a riconoscere alla ricorrente la somma di € 344,26, comprensiva di € 20,00 per le spese di procedura, che verrà versata



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

mediante assegno circolare; tale importo è stato calcolato secondo il metodo *pro rata temporis* a titolo di “Commissioni soggetto finanziatore” e “Spese di istruttoria”;

- quanto ai costi assicurativi, di aver già provveduto a rimborsare la somma di € 318,69 “*determinata sulla base dei criteri di calcolo indicati all’art. 7 del Fascicolo informativo della polizza*”, consegnato alla ricorrente (richiama l’art. 5.3 del contratto).

Pertanto chiede di archiviare il ricorso e/o dichiarare la cessazione della materia del contendere.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF*”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*”, valutando inoltre che “*non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*”.

Tanto premesso, venendo alla disamina della documentazione in atti si rileva la natura *recurring* delle commissioni soggetto finanziatore (lett c), intermediario del credito per gestione pratica (lett.f) e interna per gestione rischio creditizio (lett g), in quanto soggette



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

a maturazione periodica nel tempo, a mo' di corrispettivo di attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto.

Natura up front compete invece alle commissioni di cui alle lettere a e b del testo contrattuale, esse costituendo corrispettivo di attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto.

L'intermediario precisa inoltre nelle controdeduzioni che "verrà versata" alla ricorrente l'ulteriore somma di € 344,26, di cui € 217,60 quale rimborso *pro rata temporis* della "Commissione soggetto finanziatore" (lett. C), € 106,66 quale rimborso *pro rata temporis* delle "Spese di istruttoria" (lett D), pure non richieste da parte ricorrente ed € 20,00 per il ristoro delle spese di procedura. Di tale rimborso non vi è, tuttavia, evidenza in atti.

In merito agli oneri assicurativi, il contratto fa espresso rinvio ai criteri previsti dalle condizioni di polizza per il rimborso della quota non goduta dei premi assicurativi e l'art. 5.3 del testo negoziale, specificamente approvato dalla ricorrente, rinvia al fascicolo informativo "consegnato al Cliente".

Nondimeno, l'intermediario ha allegato copia di una sola pagina delle condizioni di polizza, la quale non riporta indicazione né del codice, né della data del fascicolo informativo. In proposito, il Collegio si riporta all'orientamento condiviso dai Collegi territoriali, secondo cui il criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis* si può considerare conosciuto *ex ante* dal cliente quando, alternativamente: i) il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta; ii) oppure il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta.

Né l'una, né l'altra condizione ricorre, invero, nel caso di specie; l'intermediario ha nondimeno allegato copia di un assegno del 10.01.2017 per un importo pari ad € 318,69.

Ritiene pertanto il Collegio che la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue, fatta salva la natura recurring degli oneri assicurativi e facendo applicazione, quanto alle voci up front, del criterio (di calcolo degli importi da retrocedere) della curva degli interessi, desumibile dal piano di ammortamento:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	56
rate residue		64

TAN	▶	4,10%
% da retrocedere		30,43%

	importo	restituzioni		rimborsi		tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi			
commissione lett. A	€ 1.244,40	€ 663,68 <input type="radio"/>	€ 378,72 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="checkbox"/>		€ 378,72
commissione lett. B	€ 554,88	€ 295,94 <input type="radio"/>	€ 168,87 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="checkbox"/>		€ 168,87
commissione lett. C	€ 408,00	€ 217,60 <input checked="" type="radio"/>	€ 124,17 <input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	€ 217,60
commissioni lett. F e G	€ 1.005,72	€ 536,38 <input checked="" type="radio"/>	€ 306,08 <input type="radio"/>	€ 538,88	<input checked="" type="checkbox"/>	-€ 2,50
oneri assicurativi lett. M	€ 1.000,21	€ 533,45 <input checked="" type="radio"/>	€ 304,40 <input type="radio"/>	€ 318,69	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 214,76
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	<b>€ 977,45</b>
rimb già effettuati, decurtati	€ 857,57
voci da rimborsare	5
- in proporzione lineare	3
- in proporzione con gli interessi	2
interessi legali	<input type="text" value="si"/>

Non può, infine, essere accolta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, stante la serialità del ricorso.

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 977,45, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS